

AMICI DEL SORRISO

Sede in Abbiategrasso (MI), Via Crivellino 13
Codice Fiscale 90021480158

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

L'anno duemilaventidue, il giorno 29 del mese di dicembre alle ore 21,00 presso la sede dell'Associazione di Via Crivellino N. 13 in Abbiategrasso (MI) si è riunita in prima convocazione l'assemblea generale dell'Associazione AMICI DEL SORRISO

Assume la presidenza ai sensi dello statuto il Signor Alberto Maria De Priori Presidente del Consiglio Direttivo che constata:

- che i soci sono stati convocati in Assemblea con avviso di convocazione inviato a tutti gli aventi diritto in data 12/12/2023;
- che è presente l'intero Consiglio Direttivo nelle persone dei Signori, Alberto Maria De Priori, Tessaro Gabriele, Paolo Pastori, Daghetta Mauro, Beretta Davide, Francesco Moroni, Cestari Flavio, Flavio Santambrogio
- che sono presenti i soci medesimi del direttivo e altri 6 soci rappresentati il 100% degli associati.

Il Presidente dichiara quindi validamente costituita l'assemblea, con il consenso degli intervenuti chiama il Sig. Gabriele Tessaro a svolgere mansioni di segretario dando quindi lettura del seguente

ORDINE DEL GIORNO

che reca:

- Modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al nuovo codice del terzo settore.

Prima di passare alla trattazione dell'unico punto posto all'ordine del giorno il Presidente constata e fa constatare che nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiarandosi ciascuno sufficientemente informato.

Il Presidente, espone le ragioni per cui si rende necessario adeguare l'attuale statuto, che illustra ai presenti, conformandolo con la nuova normativa del Codice del Terzo Settore.

A questo punto il Presidente, dopo aver regolato lo svolgimento della discussione e constatato che nessuno dei presenti chiede più la parola, sottopone alla votazione degli associati con metodo palese e per alzata di mano, l'argomento posto all'ordine del giorno.

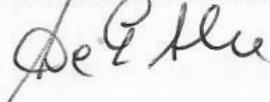
I soci, rappresentanti complessivamente il 100% degli associati

DELIBERANO

di approvare il nuovo testo di statuto sociale.

Null'altro essendovi a deliberare e nessun'altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 22,30, previa lettura ed approvazione del verbale in oggetto.

Il Presidente
Alberto Maria De Priori



Il Segretario
Gabriele Tessaro



AGENZIA DELLE ENTRATE
DPT MILANO - UFFICIO TERRITORIALE DI MAGENTA

ATTO REGISTRATO

IL 26 GEN 2023

AL N° 264 SERIE 3

Per il DIRETTORE PROVINCIALE
IL FUNZIONARIO DELEGATO



STATUTO "AMICI DEL SORRISO ODV"

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'organizzazione di volontariato denominata "AMICI DEL SORRISO **ODV**" (d'ora in avanti denominata Associazione) che assume la forma giuridica di Associazione.

Dal momento dell'iscrizione al RUNTS, sarà utilizzabile nelle comunicazioni con i terzi l'indicazione di ETS (Ente del terzo settore) a prescindere dall'inserimento nella denominazione sociale.

L'Associazione ha sede legale nel comune di Abbiategrasso (MI), attualmente in Via Crivellino nr. 13.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opereranno sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

L'Associazione opera sul territorio della provincia di Milano, di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

L'Associazione è apartitica e aconfessionale. Non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua e di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione. Essa è retta da principi di democraticità, di solidarietà, di trasparenza e di parità di trattamento tra gli associati.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2

(Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "organizzazione di volontariato")

- L'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.
- Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3

(Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 4

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel codice del Terzo Settore così

come individuate dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato degli associati sono, secondo l'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- a) servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randeggiamento, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- f) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- g) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- i) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- j) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- k) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- l) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- m) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- n) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- o) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- p) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- q) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- r) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo,

promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

s) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Può svolgere, inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017. L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.

Per lo svolgimento delle attività, per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statuari, l'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed organizzazioni nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

ART. 6

(Ammissione, cessazione ed esclusione)

Sono associati ed aderenti dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche (nella persona di un rappresentante nominato da apposita delibera dell'istituzione interessata) che ne condividono le finalità e, che mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. Esse presteranno la propria opera a titolo gratuito. Non possono essere ammessi coloro che abbiano tenuto comportamenti in contrasto con le finalità dell'Associazione e in violazione delle norme del presente statuto e di eventuali regolamenti interni, ovvero abbiano manifestato atteggiamenti scorretti, violenti o di estremismo politico o comunque abbiano portato nocimento all'immagine e al buon nome dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato. Essa deve contenere le generalità dell'aspirante aderente, l'impegno a rispettare lo statuto dell'associazione nonché eventuali regolamenti interni. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo il quale dovrà prendere in esame le domande di ammissione nella prima riunione utile successiva alla data di presentazione della richiesta di adesione.

La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minori, le stesse dovranno essere firmate dall'esercente la potestà.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- b) per non aver effettuato il versamento della quota associativa per l'anno in corso;
- c) per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
- d) per persistenti violazioni degli obblighi statuari;

e) per decesso;

f) per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate.

Chiunque aderisca all'Associazione può, in qualsiasi momento, notificare la sua volontà di recedere. Tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel cui il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall'inizio del mese successivo a quello nel quale l'Organo di Amministrazione riceve la notifica della volontà di recesso.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

L'Associazione svolge la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'Associazione deve assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi. L'Attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

I soci e aderenti all'Associazione hanno il diritto di:

- di partecipare in Assemblea con diritto di voto;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'organo che ne cura la tenuta da inviarsi con preavviso di almeno 15 giorni;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017, se preventivamente autorizzate;

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa.

E il dovere di:

- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- adottare comportamenti conformi allo spirito dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- rispettare le delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati;
- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

ART. 8

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea degli aderenti;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo e revisione legale (se istituito).

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione in osservanza alle norme del CDTs e salvo quanto previsto per l'organo di controllo.

ART. 9

(L'Assemblea degli aderenti)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc.) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

Ciascuno associato ha diritto ad un voto.

Gli associati possono intervenire in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle delibere assembleari conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.10 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'Assemblea deve:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare del bilancio;
- approvare eventuali regolamenti interni;
- esaminare delle questioni sollevate dai richiedenti e dal Consiglio Direttivo;
- approvare i programmi dell'associazione e i relativi bilanci di previsione;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11 **(Assemblea ordinaria)**

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto in regola con il versamento della quota, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. La seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno della prima.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato è portatore di un massimo di una delega.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 12 **(Assemblea straordinaria)**

L'Assemblea straordinaria per la modifica dello statuto dell'Associazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio sarà invece necessario il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 13 **(Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- nominare il Presidente e due Vice Presidenti;
- nominare il Segretario, che può essere scelto anche tra persone non componenti il Consiglio Direttivo e anche tra non associati;
- determinare l'ammontare della quota associativa;
- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- individuare le attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- deliberare l'istituzione di sezioni locali dell'associazione;
- stipulare convenzioni;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- ratificare eventuali provvedimenti aventi carattere di urgenza adottati dal Presidente;
- curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- decidere in merito ad eventuali rapporti di lavoro con dipendenti e oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente statuto o da regolamenti;
- adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da 6 a 11 componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni tre e sono rieleggibili.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.

La convocazione è fatta con lettera raccomandata ovvero a mezzo fax, posta elettronica o sms o qualunque altro mezzo che garantisca il tempestivo ricevimento dell'avviso e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

Essa deve essere spedita almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza. Il Consiglio si considera validamente costituito ed atto a deliberare anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio dovrà convocare al più presto l'Assemblea degli associati affinché si provveda alla sua sostituzione ovvero alla riduzione del numero di Consiglieri nel rispetto dei limiti fissati dallo statuto.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 14 **(Il Presidente)**

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Di fronte agli aderenti ed ai terzi la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'impossibilità del Presidente.

A titolo esemplificativo e non esaustivo o tassativo, il Presidente ha il potere di, nell'interesse dell'Associazione:

- Nominare Difensori, Avvocati, Procuratori per la difesa dell'Associazione nelle liti attive e passive avanti qualsiasi Autorità;
- Presiedere le riunioni dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo;
- Curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo;
- Accettare ed eseguire incassi di donazioni e di contributi di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici e Privati, Persone fisiche rilasciandone le relative quietanze;
- In caso di necessità e urgenza assumere provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a successiva ratifica da parte dello stesso nella prima riunione utile.

ART. 15 **(Organo di controllo e revisione legale dei conti)**

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

All'organo di controllo sono attribuiti tutti i poteri ed i doveri previsti dalla legge e dai regolamenti.

L'organo di controllo opera e funziona nel rispetto dell'art. 30 del D.Lgs. 03/07/2017 n. 117.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Associazione supera i limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 03/07/2017 n. 117 la revisione legale dei conti può essere esercitata dall'organo di controllo, che dovrà essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. I componenti dell'organo di controllo e di revisione che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 comma 2397 del codice civile potranno percepire un compenso per l'attività svolta.

ART. 16 **(Patrimonio e entrate)**

Fanno parte del patrimonio dell'Associazione:

- I beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- Eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, a qualunque titolo, effettuati a favore dell'Associazione;
- Eventuali disponibilità di qualsiasi genere.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi dello Stato e di Enti Pubblici e contributi di organismi internazionali;
- contributi da privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- raccolta di fondi effettuata in conformità alla legge e ai regolamenti;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

ART. 17

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 18

(Bilancio di esercizio)

I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Tesoriere se nominato e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 19

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e altri Enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 21

(Personale retribuito)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 117/2017 ed esclusivamente se necessario per il suo regolare funzionamento o a qualificare e specializzare l'attività svolta.

ART. 22

(Libri sociali obbligatori)

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 30 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 30 giorni. L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

ART. 23

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore operanti in identico o analogo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

ART. 24

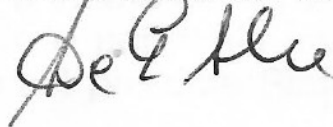
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di ETS ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri del codice civile.

Letto firmato e sottoscritto.

29 dicembre 2022

Il Presidente
Alberto Maria De Priori



Il Segretario
Gabriele Tessaro

